

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2006 (prot. C.d.c. n. 9 del 5 gennaio 2007).

1. Con il decreto in margine, in attuazione dell'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 140/1997, come sostituito dall'art. 1, comma 165, dell'art. 3 della legge n. 350/2003, si provvede, sulla base delle risultanze dei rendiconti generali delle Amministrazioni dello Stato per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, ad individuare, per gli anni 2005 e 2006, quota parte delle risorse indicate nel citato art. 12 (art. 1 del d.m. in esame) per destinarle: **a)** al potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria; **b)** al fondo per il trattamento accessorio del personale della medesima Amministrazione economica e finanziaria (art. 2, commi 1 e 2, del d.m.).

Il medesimo provvedimento prevede poi che "con successivo decreto si provvederà ad assegnare, in appositi fondi, le risorse destinate al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997" (art. 2, comma 3, del d.m.) e che "i tempi e le modalità di erogazione dei fondi nonché la determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai singoli uffici e la fissazione di criteri di differenziazione dei compensi incentivanti, in relazione anche all'apporto individuale alle attività di cui all'art. 12 ... sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa ... I criteri di erogazione dei fondi dovranno assicurare un contenimento e una maggiore selettività dei compensi per il personale con qualifica dirigenziale" (art. 2, comma 4, del d.m.).

2. In primo luogo si chiede che vengano chiariti:

A) i criteri seguiti per ripartire le disponibilità finanziarie calcolate nel preambolo del decreto tra la finalità **a)** "potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria" e la finalità **b)** "destinazione al fondo per il trattamento accessorio del personale della medesima Amministrazione economica e finanziaria";

B) il significato della locuzione "neutralità finanziaria" e gli accorgimenti tenuti presenti per "garantirla ... rispetto al previgente sistema" (art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 79/1997), avuto riguardo alla formula matematica rappresentata nella tabella 3 allegata al decreto in esame.

2.1 Con specifico riferimento al profilo sub **A)**, la scelta discrezionale di destinare quota parte delle risorse al fondo per il trattamento accessorio (v. finalità *sub b)*), come previsto dal citato art. 12, non può che essere correlata alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di produttività stabiliti annualmente dal Ministro per realizzare una maggiore efficienza dell'Amministrazione economica e finanziaria.

2.2 Pare dunque essenziale, anzi tutto, che il decreto in questione debba fare puntuale riferimento alla direttiva ministeriale che ha previamente individuato i predetti obiettivi di produttività. Infatti solo la sussistenza di detta direttiva, articolata per obiettivi impartiti a ben individuati Uffici dell'Amministrazione, consente di ritenere sussistente la fattispecie per l'applicabilità dell'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997.

2.3 Per la finalizzazione di risorse finanziarie da destinare alla contrattazione integrativa, ulteriore presupposto del decreto in esame (anch'esso omissso nella stesura del preambolo del decreto) è da

ritenere la previa verifica del raggiungimento degli obiettivi di produttività, in termini, ad esempio, per i singoli anni, di maggiori somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, o di risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta. Infatti, nella logica del legislatore, le somme da destinare al fondo per il trattamento accessorio devono necessariamente risultare correlabili ai raggiunti obiettivi di produttività come sopra stabiliti (art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 79/1997).

2.4 Sempre ai fini del riparto delle citate disponibilità finanziarie al fondo per il trattamento accessorio, sembra a questo Ufficio che tra gli elementi essenziali per la definizione dei predetti criteri vi siano quelli della consistenza e della tipologia del personale dell'Amministrazione economica e finanziaria (dirigenti e livelli) potenzialmente beneficiario del "trattamento accessorio". Invero il dimensionamento delle risorse da destinare al fondo non sembra poter prescindere dalla consistenza del personale degli Uffici interessati; sicché tali elementi non possono che configurarsi, sul piano logico-giuridico, come un *primum* rispetto alla ripartizione delle risorse tra le due predette finalità, considerata, appunto, l'inscindibilità tra detti elementi e il dimensionamento delle risorse da destinare al fondo. Per le medesime ragioni deve escludersi che detti elementi possano essere definiti successivamente all'emanazione del decreto in esame, quasi che il legislatore avesse inteso configurare una sorta di fattispecie a formazione progressiva.

2.5 Conseguentemente si manifestano perplessità sulla formulazione dell'art. 2, comma 3, del decreto in esame, là dove si dispone che "con successivo decreto si provvederà ad assegnare in appositi fondi le risorse destinate al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997". Difatti, a ben vedere, la disposizione dell'art. 12 da richiamare è anche quella contenuta nel comma 2 dello stesso art. 12, poiché, come si è visto, il personale che ha titolo a percepire gli emolumenti in questione è unicamente quello "in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma 1 del medesimo art. 12) che hanno conseguito gli obiettivi di produttività". Ne discende che il decreto in questione dovrebbe sin d'ora contenere (eventualmente nel preambolo del decreto) l'indicazione degli Uffici interessati e la consistenza del personale che in essi presta servizio.

3. Con specifico riferimento al profilo sub B) non risulta chiaro a) il parametro di riferimento, costituito dal "previgente sistema", al quale codesta Amministrazione, nel calcolo della "neutralità finanziaria", ha inteso fare rinvio nell'applicazione della disposizione in esame. Occorre, pertanto, che codesta Amministrazione ricostruisca in modo puntuale i riferimenti normativi del citato "previgente sistema"; né b) risulta in atti un analitico quadro di ricomposizione delle risorse in entrata "disponibili" ovvero una adeguata "certificazione" di dette somme in entrata, risultando in atti un mero appunto privo di sottoscrizione; c) neanche la percentuale dell'1,6% di incremento (riportata nel citato appunto) risulta opportunamente illustrata; d) ulteriore elemento che necessita di chiarimenti, anche sul piano normativo, è la correlazione, contenuta nel più volte citato appunto, tra "neutralità finanziaria" e "previsioni di spesa".

4. In base poi ad una lettura sistematica delle più recenti disposizioni in materia di retribuzione del personale dei comparti di contrattazione statali e di disciplina dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa - in cui le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997 richiamate nel preambolo del decreto ministeriale in esame vanno inquadrare - deve ritenersi che, in base all'art. 1, comma 189, della legge n. 266/2005, le somme da destinare ai fondi per il trattamento accessorio del personale dell'Amministrazione economica e finanziaria 2005 e 2006 (oggetto di contrattazione integrativa) non possano eccedere quelle destinate all'omologo fondo "per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

4.1 Si chiede pertanto che venga prodotta la pertinente documentazione di certificazione delle somme affluite al fondo 2004 dell'Amministrazione economica e finanziaria, riportando, in un apposito prospetto, gli importi che verrebbero ad affluire al medesimo fondo per gli anni 2005 e 2006, onde consentire il raffronto con le somme affluite al citato fondo nell'anno 2004, che costituisce il limite non superabile delle disponibilità finanziarie destinabili alla contrattazione integrativa per il trattamento accessorio del personale dell'Amministrazione economica e finanziaria.

5. Inoltre, nel contesto di una legislazione di manovra finanziaria rivolta a porre limiti sempre più stringenti alla lievitazione della spesa corrente, si chiede di conoscere se codesta Amministrazione intenda riconsiderare il provvedimento in esame alla luce della norma contenuta nel comma 531 dell'articolo 1 della legge n. 297/2006, che, nella specie costituisce *ius superveniens* - avendo ulteriormente modificato il citato art. 12 del decreto-legge n. 79/1997 -, la dove si prevede ora che "con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali (di cui all'art. 12, comma 1) sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento".

6. Sulla base delle osservazioni che precedono, oltre ai chiarimenti richiesti ai punti 2, 3 e 4 e alla integrazione della documentazione inviata per riscontrare il rispetto del citato art. 1, comma 189, della legge n. 266/2005 (v. punti 4 e 4.1), sembra a questo Ufficio che il decreto in esame, in difformità rispetto alla normativa richiamata nel preambolo del decreto stesso (art. 12 del decreto-legge n. 79/1997 e successive modificazioni e integrazioni) ometta di fare puntuale riferimento (punti 2.1 - 2.5):

- a) agli obiettivi di produttività;
- b) al grado del loro conseguimento;
- c) agli Uffici interessati.

Nel restituire copia del decreto, di cui si trattiene l'originale, si richiama la disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in base alla quale il tempo intercorrente tra la presente richiesta istruttoria e la risposta dell'Amministrazione non può complessivamente essere superiore a 30 giorni.

Trascorso detto periodo sarà deciso allo stato degli atti, ferma restando la facoltà di codesta Amministrazione di ritirare il provvedimento.